

L. 21 marzo 1958, n. 235 ⁽¹⁾.

Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1958, n. 80.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 367, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

L'art. 367, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.